

REGNO D'ITALIA.

Sez. II.

Milano 1 Aprile 1808.

N. 4309.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI DE' COMUNI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

*V*i trasmetto un esemplare delle nuove Istruzioni abbassatemi dal Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo, e delle Imposizioni dirette, relative al contributo delle Professioni, Arti, e Commercio pel corrente anno.

Non occorre che io mi estenda di vantaggio su quest' importante oggetto, somministrando le Istruzioni suddette gli opportuni lumi per facilitarne le operazioni.

*V*i soggiungerò soltanto, che venendomi fatto Superiormente sentire, essere imprescindibile, che la scossa de' contributi sia eseguita all' epoche determinate dal Reale Decreto 12 Marzo pross. pass., importa assaiissimo, che i lavori relativi sieno incessantemente sollecitati, rendendomi conto, anche in prevenzione dei termini che vengo a prefiggervi per inoltrarmi gli Stati delle operazioni a voi incumbenti nel proposito, delle disposizioni, che a quest' effetto avrete date, e dell' andamento delle operazioni medesime.

*V*isti i termini stabiliti cogli articoli 10, 12, e 18 delle suddette Istruzioni, nei quali questa Prefettura è obbligata di trasmettere al sullodato Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo la copia degli Stati de' Contribuenti per le Professioni Liberali, gli Stati relativi alla Tassa Personale, e i Registri de' Contribuenti per Arti, e Commercio, forz' è ch' io vi incarichi, a spedirmi senza eccezione il risultato de' vostri lavori pel giorno 25 del corrente Aprile, riguardo alle Professioni Liberali, pel giorno 30 Giugno rapporto alla Tassa Personale, e pel 15 Luglio rispetto alle Arti, e Commercio.

Riguardo alle nuove Module de' Riassunti Comunali, e del Libro da consegnarsi al Ricevitore per l'esazione del Contributo delle Arti, e Commercio, vi rivolgerete per averle agli Stampatori Giacomo Pirola di contro al Regio Teatro grande, e dal Bianchi nella Contrada di Santa Margarita in questa Città, che per facilitazione della cosa hanno avuto da questa Prefettura la commissione della loro stampa, da soddisfarsi dalle rispettive Comuni. Ho il piacere di dichiararmi colla più distinta stima

Pel Sig. Prefetto assente

Il Segretario Generale

MINOJA.

CESATI

Segretario Capo Sez.

REGNO D'ITALIA.

IL CONSIGLIERE DI STATO.

DIRETTORE GENERALE DEL CENSO E DELLE IMPOSIZIONI DIRETTE.

Milano, il 22 marzo 1808.

ISTRUZIONI

Alle Prefetture, Viceprefetture, Municipalità ed ai Cancellieri del Censo, relative all'esecuzione dei Reali Decreti 15 dicembre 1805, 24 febbrajo, 22 giugno, 23 dicembre 1807 e 12 marzo 1808, ed al Ministeriale Regolamento 13 aprile 1807, pel contributo delle professioni liberali, arti e commercio, e per la tassa personale a favore del Tesoro nel 1808.

TITOLO I.

Contributo delle Professioni liberali.

Art. 1. Dovendo gli abilitati all'esercizio delle professioni, a tenore dell'art. 1.^o del R. Decreto 24 febbrajo 1807, e 2.^o dell'altro Decreto 12 marzo 1808, notificarsi nel comune ove risiedono, le Municipalità invigileranno che taluno non si notificchi in un comune diverso, nella veduta di pagare un contributo minore.

2. Chi si sarà notificato in comune diverso, sarà dalla Municipalità del comune di sua residenza descritto fra i contribuenti e multati, salvo a lui di ripetere il rimborso del contributo dal comune ove si fosse notificato incompetentemente.

3. L'articolo 5 del R. Decreto 24 febbrajo 1807 non è relativo alle facoltà peculiari del contribuente, ma bensì alle circostanze, per cui il medesimo può chiedere di essere dispensato per intero o in parte, secondo che appartiene alla classe degli esenti, o ad un comune piuttosto che ad un altro, onde si abbia a minorare la sua tassa.

4. Venendo ammesso qualche notificato all'esenzione del contributo per provato non esercizio della professione dopo il primo gennajo, le Municipalità ritireranno dal medesimo la bolletta figlia di notificazione che faranno unire alla madre.

5. Presentandosi fra l'anno un individuo che avesse da prima rinunciato alla professione, onde abilitarsi a riprenderne l'esercizio, le Municipalità lo invitano ad eseguire, avanti ogni cosa, il pagamento del contributo al Ricevitore del proprio comune, e dietro la presentazione del confesso del pagamento ne costituiscono debito al Ricevitore, rilasciando al petente la nuova bolletta di notificazione, nella quale dovrà necessariamente esprimersi che l'individuo presentò il confesso dell'eseguito pagamento.

6. Le Municipalità dovranno in ogni tempo esibire a chiunque si presenti l'elenco de' non notificati, e di chi ha rinunciato alla professione nell'anno.

Di tale elenco ne sarà pure comunicata copia a tutti gli uffici incaricati della Polizia locale.

7. Venendo portate denunce contro i contravventori ai R. Decreti 24 febbrajo 1807 e 12 marzo 1808, dopo trascorso il termine dell'esposizione dell'elenco de' non notificati, le Municipalità intimano il termine di tre giorni ai rispettivi individui a produrre le proprie deduzioni.

Passati i tre giorni, la Municipalità, colle proprie occorrenze, trasmette tutte le carte alla Viceprefettura, e vi unisce il richiamo della Parte, se sarà stato presentato, o dichiara che la Parte non ha reclamato, e la Viceprefettura fra altri tre giorni inoltra tutti gli atti colle sue occorrenze alla Prefettura, che pronuncia definitivamente; e facendosi luogo all'applicazione della multa, qualora sia già stato consegnato al Ricevitore il libro per l'esazione, assegna al multato il termine di giorni tre al pagamento.

8. Allo stato degli abilitati all'esercizio delle professioni, secondo la modula C annessa al R. Decreto 24 febbrajo 1807, si aggiungerà una colonna, intestata *indicazione e numero dei multati*, nella quale le Prefetture contrassegneranno quelli che saranno incorsi in multa.

9. Ai riassunti de' tassati in ogni comune e cantone, giusta le module D, E annesse al citato Decreto, sono sostituiti i due riassunti comunali e cantonali, segnati egualmente D, E. annessi alle presenti istruzioni.

Il riassunto comunale, la di cui formazione pel 1807 dall'art. 18 del R. Decreto 24 febbrajo era attribuita alle Prefetture, si eseguirà nel 1808 dalle rispettive Municipalità sui dati dello stato de' contribuenti, approvato dalle Prefetture; e tale riassunto comunale verrà dalle Municipalità inoltrato alle Prefetture in duplice copia entro cinque giorni dalla ricevuta degli stati approvati de' contribuenti.

10. Le Prefetture trasmetteranno alla Direzione generale del Censo e delle Imposizioni dirette, al più tardi pel giorno 20 maggio, copia degli stati de' contribuenti in ogni comune col riassunto comunale, e coll'aggiunta di una copia dei riassunti cantonali, distrettuali e dipartimentali, i quali continueranno a formarsi dai loro uffici.

11. Pei contributi da pagarsi da chi riprendesse l'esercizio fra l'anno, egualmente come per le multe che si verificassero dopo la compilazione degli stati e riassunti, come al precedente articolo, le Municipalità dovranno pel giorno dieci dicembre avere inoltrato in duplice copia i relativi stati nominativi col riassunto comunale, formati rispettivamente sulle tracce delle module C, D, alle Viceprefetture, le quali gl' inoltreranno senza ritardo alle Prefetture, che ne spediranno pel giorno 20 una copia alla Direzione generale del Censo col riassunti cantonali, distrettuali e dipartimentali, conformati secondo la modula E.

Non verificandosi nè contravventori, nè individui che abbiano ripreso l'esercizio, le Municipalità dovranno necessariamente ragguagliarne le Viceprefetture, e queste le Prefetture, le quali dovranno egualmente informarne la Direzione generale del Censo.

TITOLO II.

Tassa personale.

12. Gli stati cantonali, distrettuali e dipartimentali de' contribuenti, secondo la modula annessa al Ministeriale Regolamento 13 aprile 1807, dovranno dalle Prefetture essere inoltrati alla Direzione generale del Censo e delle Imposizioni dirette pel giorno 31 luglio al più tardi.

TITOLO III.

Contributo delle Arti e Commercio.

13. Pendente il mese di aprile, termine per la notificazione e per le dimande d'esenzione del contributo, le Municipalità terranno esposti al pubblico nella camera destinata a ricevere le notificazioni, i Decreti Reali 15 dicembre 1805, 22 giugno e 23 dicembre 1807, e 12 marzo 1808.

I medesimi Decreti dovranno egualmente restare esposti, come sopra, durante il termine dell'esposizione del registro de' contribuenti col rispettivo grado della tassa e dell'elenco de' non notificati.

14. Nel registro de' contribuenti e nelle notificazioni, le Municipalità dovranno nella indicazione delle arti o rami di commercio attenersi strettamente alle

denominazioni portate dalle tariffe annesse ai Reali Decreti 15 dicembre 1805 e 23 dicembre 1807.

15. Il libro di riscossione del contributo che le Municipalità devono consegnare al ricevitore, a termini dell' articolo 41 del Reale Decreto 22 giugno, sarà formato secondo la modula che si unisce segnata *F*.

16. Le Municipalità diffideranno i ricevitori, perchè nelle ricevute da rilasciarsi ai paganti debbano necessariamente esprimere l' arte o ramo di commercio per cui sono i tassati descritti ne' libri loro consegnati, ed il rispettivo grado della tassa.

17. In luogo dei riassunti Comunali e Canonali *D, E* annessi al mentovato Decreto, saranno sostituite pel 1808 le nuove module marcate egualmente *D, E* annesse alle presenti istruzioni.

18. Le Prefetture inoltreranno alla Direzione generale del Censo, pel giorno 20 agosto, i registri dei contribuenti coi riassunti comunali, cantonali, distrettuali e dipartimentali.

19. Qualora si verifichi il caso dell' applicazione di multa dopo trascorso il termine dell' esposizione dell' elenco de' non notificati, le Municipalità fanno intimare ai rispettivi individui il grado del contributo e la multa colla diffidazione a produrre le proprie deduzioni fra giorni tre dall' intimazione.

Nel resto si procede relativamente come all' articolo settimo delle presenti istruzioni pei multati in causa dell' esercizio delle professioni.

20. Se si presenta un individuo per intraprendere l' esercizio di un' arte o ramo di commercio dopo consegnato il libro al ricevitore sino a tutto il 30 settembre, le Municipalità gli notificano la tassa a lui competente, lo invitano a fare il pagamento al ricevitore, e dietro la presentazione del confesso ne costituiscono debito al medesimo ricevitore, rilasciando contemporaneamente la bolletta figlia di notificazione al petente, in cui dovrà esprimersi la produzione del confesso di pagamento.

21. Pei contributi e multe che si verificheranno dopo la presentazione dei primi stati, sono rispettivamente applicabili le disposizioni dell' articolo undici delle presenti istruzioni per le professioni liberali.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

22. Le Prefetture, a risparmio di spese pei comuni, faranno diramare a ciascuna Municipalità un numero sufficiente di esemplari delle nuove module de' riassunti comunali, rispettivamente pei contributi delle professioni, arti e commercio, e della modula del libro da consegnarsi al ricevitore per l' esazione del contributo delle arti e commercio; salvo alle medesime Prefetture il rimborso dai comuni della relativa quota di spesa.

23. Le Municipalità ed i Cancellieri del Censo sono rispettivamente responsabili della ultimazione e presentazione delle operazioni ne' termini prescritti.

Le Prefetture prenderanno perciò tutte le misure necessarie a garantire che la riscossione abbia indeclinabilmente effetto alle epoche determinate dal Reale Decreto 12 marzo 1808, e per essere le medesime abilitate a presentare gli stati alla Direzione generale del Censo nei termini stabiliti nelle presenti istruzioni, prevalendosi, ove occorra, della spedizione di appositi Delegati per supplire al ritardo o difetto delle Municipalità e dei Cancellieri del Censo morosi alla trasmissione de' lavori loro incumbenti a spese di quelli, da' quali sarà proceduto il ritardo.

B I R A G O.

LUPI Segret. Gener.